



Qualche tempo fa avevo scritto un articolo dal titolo: **“Al DAP c’è crisi di civiltà giuridica”**, dove, giustamente, sollevavo una palese violazione, messa in atto dall’Amministrazione Penitenziaria, in merito all’applicabilità dell’articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, dispone *“che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”*. Orbene, **una sentenza del TAR del Lazio, del 13 marzo 2008, n. 2521**, in buona sostanza afferma quanto da me sostenuto, sia nell’articolo di cui sopra, sia nelle varie sedi istituzionali. Ancora una volta il DAP ci delude.

Vai all’articolo: **“Al DAP c’è crisi di civiltà giuridica”**

Vai alla sentenza: 13 marzo 2008, n. 2521

27 febbraio 2009

Alessandro De Pasquale